

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

dell'8 novembre 2005

relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE

(2005/834/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 37, paragrafo 1, lettera b),

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Con la decisione 97/788/CE ⁽⁷⁾ il Consiglio ha stabilito che i controlli ufficiali delle selezioni conservatrici effettuati in alcuni paesi terzi offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽³⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, lettera b),

(2) Tali controlli continuano ad offrire, a quanto risulta, le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri. Essi dovrebbero quindi continuare ad essere considerati equivalenti.

vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

(3) La decisione 97/788/CE è scaduta il 30 giugno 2005. Per evitare le perturbazioni degli scambi con i paesi terzi è necessario che la presente decisione abbia efficacia dal 1° luglio 2005.

⁽¹⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE (GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

⁽³⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

⁽⁵⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

⁽⁶⁾ GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/117/CE.

⁽⁷⁾ GU L 322 del 25.11.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/120/CE della Commissione (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 57).

- (4) La presente decisione non dovrebbe ostare a che le constatazioni comunitarie di equivalenza siano revocate o a che la proroga della loro validità sia rifiutata qualora le condizioni su cui si basano non siano o non siano più soddisfatte.
- (5) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione andrebbero adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (6) La direttiva 2004/117/CE ⁽²⁾ ha esteso il campo di applicazione del regime comunitario di equivalenza delle sementi a tutte le categorie, incluse le sementi di generazioni anteriori alle sementi di base. È pertanto opportuno modificare la decisione 2003/17/CE del Consiglio ⁽³⁾ per armonizzare le disposizioni di tale decisione con le disposizioni modificate delle direttive relative alla commercializzazione delle sementi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I controlli ufficiali delle selezioni conservatrici, effettuati nei paesi terzi e dalle autorità di cui all'allegato per le specie comprese nelle direttive indicate per ciascuno di questi paesi, offrono le stesse garanzie di quelli effettuati dagli Stati membri.

Articolo 2

Le modifiche dell'allegato, ad eccezione di quelle riguardanti la prima colonna della tabella, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, istituito dall'articolo 1 della decisione 66/399/CEE ⁽⁴⁾, qui di seguito denominato «il comitato».

2. Quando sia fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 4

Nella decisione 2003/17/CE gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Le ispezioni in campo delle colture destinate alla produzione di sementi delle specie indicate nell'allegato I, effettuate nei paesi terzi figuranti in tale allegato, sono considerate equivalenti alle ispezioni in campo effettuate ai sensi delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché:

- siano effettuate ufficialmente dalle autorità indicate nell'allegato I o sotto la sorveglianza ufficiale di dette autorità;
- soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione A.

Articolo 2

Le sementi delle specie indicate nell'allegato I, prodotte nei paesi terzi figuranti in detto allegato e ufficialmente certificate dalle autorità indicate nello stesso, sono considerate equivalenti alle sementi conformi alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE e 2002/57/CE, purché soddisfino le condizioni previste nell'allegato II, sezione B.».

Articolo 5

La decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

L'articolo 4 si applica tuttavia a decorrere dal 1° ottobre 2005.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

G. BROWN

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 14 del 18.1.2005, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2289/66.

ALLEGATO

Stato (*)	Autorità responsabile dell'effettuazione dei controlli	Direttive
AR	Secretaría de Agricultura, Ganadería, PESCA y Alimentación, Buenos Aires	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE
AU	Australian Seeds Authority, Victoria	66/401/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE
BG	Ministry of Agriculture and Forestry, Sofia	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE
CA	Canadian Food Inspection Agency, Ottawa	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE
CH	Eidgenössische Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau (FAL) Zürich Station Fédérale de Recherches en Production Végétale de Changins (RAC), Nyon	2002/55/CE
CL	Servicio Agrícola y Ganadero, Santiago	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE
CS	National Laboratory for Seed Testing, Novi Sad	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE
HR	Institute for Seed and Seedlings, Osijek	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE
IL	Ministry of Agriculture Bet-Dagan	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE
JP	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, 1-2-1 Kumigaseki, Chiyodaku, Tokyo	2002/55/CE
KR	Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Vegetables Division, Seoul	2002/55/CE
MA	Ministère de l'agriculture et de la mise en valeur agricole, Rabat	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/55/CE 2002/57/CE
NZ	Ministry of Agriculture and Fisheries, Wellington	66/401/CEE
RO	Ministry of Agriculture and Food, Bucharest	2002/57/CE
TW	Council of Agriculture, Food and Agriculture Department, Taipei	2002/55/CE
US	United States Department of Agriculture, Beltsville, Maryland	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/55/CE 2002/57/CE

Stato (*)	Autorità responsabile dell'effettuazione dei controlli	Direttive
UY	Ministerio de Ganadería, Agricultura y PESCA, Montevideo	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/54/CE 2002/57/CE
ZA	Department of Agriculture, Pretoria (Tshwane)	66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE

(*) AR — Argentina, AU — Australia, BG — Bulgaria, CA — Canada, CH — Svizzera, CL — Cile, CS — Serbia e Montenegro, HR — Croazia, IL — Israele, JP — Giappone, KR — Repubblica di Corea, MA — Marocco, NZ — Nuova Zelanda, RO — Romania, TW — Taiwan, US — Stati Uniti d'America, UY — Uruguay, ZA — Sudafrica